Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 18 ottobre 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. **1504**.

Soppressione dell'istituto tecnico femminile « A. Saffi », di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduta la legge 8 luglio 1956, n. 782;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1962, con il quale è stato istituito l'istituto tecnico femminile « A. Saffi » di Roma;
Considerato che al 30 settembre 1970 il predetto istituto cessa di esistere per l'esiguità del numero degli alunni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 l'istituto tecnico femminile « A. Saffi » di Roma è soppresso.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto alla destinazione del patrimonio e delle dotazioni dell'istituto predetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1970

SARAGAT

MISASI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **828.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria denominata « Ospedale S. Salvatore », con sede in Santhià.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Vercelli, in data 25 aprile 1939, con il quale l'ospedale San Salvatore di Santhià è stato classificato infermeria ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Vercelli, in data 12 novembre 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale San Salvatore » di Santhià, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 28 marzo 1912, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria denominata « Ospedale S. Salvatore », con sede in Santhià (Vercelli), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vercelli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Santhià;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 marzo 1912 e modificato con regio decreto 7 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **829.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte contemporanea;
Storia della teoria musicale;
Storia contemporanea;
Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Storia della musica » è soppresso; al suo posto sono istituiti i seguenti insegnamenti:

1) Storia della musica medioevale;
2) Storia della musica del Rinascimento;
3) Storia della musica moderna.

Nello stesso articolo l'insegnamento fondamentale, per l'indirizzo moderno, di storia dell'arte medioevale e moderna è sdoppiato nei due insegnamenti di:

Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna.

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Medicina nucleare;
Auxologia e auxopatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 137. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n. 830.

Modalità relative al conferimento di delegazioni da parte di enti ospedalieri a garanzia di mutui per la costruzione di nuovi ospedali e l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con il quale si dispone che gli enti ospedalieri possono cedere in delegazione i proventi delle rette ospedaliere, fino ad un ventesimo del loro ammontare, per coprire l'ammortamento di mutui destinati alla costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti, l'acquisto di edifici già costruiti, purchè rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto;

Visto l'art. 34 della stessa legge n. 132, in base al quale possono concedere mutui agli enti ospedalieri, per le opere sopraindicate, la Cassa depositi e prestiti e gli altri enti ed istituti autorizzati a concedere finanziamenti a comuni e province, garantiti da delegazioni;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti;

Visto il regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per l'esecuzione del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 56 della legge succitata 12 febbraio 1968, n. 132;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 34 della citata legge n. 132, di definire con proprio decreto le modalità relative al conferimento delle delegazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti ospedalieri sono tenuti ad inserire nei contratti di appalto del servizio di riscossione o di cassa e riscossione — stipulando, ove occorra, una convenzione aggiuntiva — una clausola che obblighi l'esattore comunale o altro assuntore del servizio, a norma degli articoli 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, per tutto il periodo della loro gestione, a dare esecuzione alle delegazioni di pagamento delle rette ospedaliere rilasciate dagli enti stessi ai sensi dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, portate a loro conoscenza nei modi prescritti dalla legge o dal contratto di mutuo cui si riferiscono.

Nel contratto di appalto o nella convenzione aggiuntiva dovrà inoltre risultare che le delegazioni di pagamento, quando afferiscano a mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, sono assunte dagli agenti delegati con le modalità contenute negli articoli 77, 78, 79 e 80 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, sull'ordinamento della Cassa depositi e prestiti, secondo le quali gli agenti stessi sono, fra l'altro, costituiti legalmente in debito verso il mutuante con l'obbligo:

del non riscosso per riscosso;

del versamento a rate bimestrali in corrispondenza delle scadenze esattoriali delle imposte dirette;

della comminatoria della indennità di mora in caso di ritardato versamento di ciascuna rata, così come è previsto dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette;

di garantire con la cauzione ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, l'esecuzione delle delegazioni di pagamento. E ciò anche nel caso che si tratti della cauzione originariamente prestata, ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, solo per l'appalto del servizio di tesoreria dell'ente ospedaliero;

di sottostare a tutte le altre norme e procedure stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 2.

L'ente ospedaliero ha l'obbligo di portare tempestivamente a legale conoscenza l'atto o gli atti di delega ai successivi agenti delegati (esattore o tesoriere) all'inizio delle relative gestioni, onde i pagamenti alle prescritte scadenze a favore del delegatario, non abbiano a subire soluzioni di continuità. Nel caso che l'ente stesso non adempia a tale suo obbligo si renderanno applicabili le disposizioni di cui al regio decreto 23 ottobre 1927, n. 2047.

Art. 3.

Nel caso che la riscossione delle rette ospedaliere sia gestita da un tesoriere impiegato dell'ente, la riscossione stessa, per un ammontare almeno pari all'importo delle delegazioni di pagamento, deve essere affidata, con gli obblighi indicati nell'art. 1, all'esattore comunale o ad un appaltatore del servizio di tesoreria, munito di cauzione.

Art. 4.

L'ente ospedaliero deve provvedere con ogni suo mezzo al pagamento di quanto non fosse stato possibile all'ente mutuante riscuotere alla scadenza delle delegazioni dall'agente della riscossione delegato, in quanto le delegazioni di pagamento devono intendersi rilasciate « pro solvendo » e non « pro soluto ». Nel caso di esproprio della cauzione prestata dall'agente della riscossione, l'ente mutuante avrà sul ricavato, per il recupero di quanto rimasto insoluto e relativi accessori, diritto di prelazione rispetto all'ente ospedaliero.

Art. 5.

La competente autorità tutoria ha l'obbligo di vigilare a che, per tutto il periodo di estinzione dei mutui, siano iscritte nel bilancio dell'ente ospedaliero, fra le spese obbligatorie, le annualità di ammortamento dovute all'ente.

Art. 6.

La deliberazione relativa al rilascio delle delegazioni di pagamento nel senso surriferito rientra nelle attri-

buzioni del consiglio di amministrazione dell'ente e dovrà riportare l'approvazione della competente autorità tutoria.

L'autorità di vigilanza è tenuta ad attestare che la deliberazione stessa è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, nonchè, in calce all'atto di delega, che vi è capienza nella quota delegabile delle rette ospedaliere.

Art. 7.

E' fatto salvo quanto di diverso possa essere pattuito con i contratti di mutuo stipulati dagli enti e istituti pubblici di cui all'art. 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anche in conformità dei propri statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 144. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1971.

Nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1970, concernente la nomina del dott. Pietro Nicosia, presidente di sezione della Corte dei conti, quale membro designato dal presidente della stessa Corte, a componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio;

Vista la nota n. 1636/9 del 31 maggio 1971 del Presidente della Corte dei conti, con la quale, in sostituzione del dott. Pietro Nicosia, impedito per ragioni di salute, viene designato, quale componente del predetto collegio, il dott. Marcello Valentini, presidente di sezione della Corte dei conti;

Decreta:

Il dott. Marcello Valentini, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato, quale membro designato dal presidente della stessa Corte, componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

(9154)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1971.

Ristrutturazione delle piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli ad esaurimento dell'ex Azienda monopolio banane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 73, con la quale furono istituiti i ruoli delle carriere di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'ex Azienda monopolio banane;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, sull'abolizione del monopolio statale delle banane, con la quale i ruoli del personale dell'Azienda monopolio banane furono trasferiti, fino ad esaurimento, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e furono estese al personale dell'azienda soppressa le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della stessa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto che ai ruoli ad esaurimento dell'ex Azienda monopolio banane sono estese altresì, in quanto applicabili, le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e ciò ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato, pertanto, che ai ruoli ad esaurimento di cui trattasi debbono applicarsi gli articoli 18, 23 e 29 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai fini della loro ristrutturazione e della ripartizione delle dotazioni organiche quali risultano dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1963, n. 73, tra le diverse qualifiche, in ragione delle percentuali previste dagli articoli stessi, rispettivamente per le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

Atteso che a tale adempimento deve provvedersi con le modalità di cui all'art. 132, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto, infine, che ai sensi della citata legge 9 ottobre 1964, n. 986, al personale dei ruoli ad esaurimento di cui sopra deve essere attribuito, con effetto dal 1° luglio 1970, il trattamento economico previsto, per gli impiegati appartenenti alle qualifiche equiparate dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con effetto dal 1° gennaio 1971 le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli ad esaurimento dell'ex Azienda monopolio banane, per quanto concerne le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sono determinate come segue:

CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Numero dei posti
Ispettore capo dei servizi di gestione (equiparato a dirigente amministrativo della carriera del personale dell'esercizio dei monopoli di Stato, di cui all'art. 99, tabella VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)	370	—	2
Primo ispettore dei servizi di gestione (equiparato a capo revisore della carriera del personale dell'esercizio dei monopoli di Stato, di cui all'art. 99, tabella VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)	302 262	— 5	7
Capo contabile (equiparato a revisore della carriera del personale dell'esercizio dei monopoli di Stato di cui all'art. 99, tabella VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)	232 193 173	— 4 1	6
		Totale . . .	15

CARRIERA ESECUTIVA

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Numero dei posti
Coadiutore superiore (equiparato a computista superiore della carriera del personale dell'esercizio dei monopoli di Stato, di cui all'art. 99, tabella X, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)	267	—	2
Coadiutore principale (equiparato a computista principale della carriera del personale dell'esercizio dei monopoli di Stato, di cui all'art. 99, tabella X, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)	242 218	— 5	7
Coadiutore (equiparato a computista della carriera del personale dell'esercizio dei monopoli di Stato, di cui all'art. 99, tabella X, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077)	203 168 138	— 4 2	7
		Totale . .	16

CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICA	Parametro		Anni di permanenza nella classe di stipendio	Numero dei posti
	amministrativi	tecnici		
Commesso capo e agente tecnico capo	165 143	165 143	— 5	3
Commesso e agente tecnico	133 115 100	133	— 4 2	6
			Totale .	9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1971
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 366

(8967)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Modena si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9306)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Angelo Po S.p.a., di Carpi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Angelo Po S.p.a., di Carpi (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Angelo Po S.p.a., di Carpi (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9304)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine Savio S.p.a., di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Officine Savio S.p.a. Pordenone ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine Savio S.p.a. Pordenone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9309)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1971.

Costituzione di collegi sindacali delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di varie provincie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*), della legge sopra citata — da parte dell'assemblea dei delegati delle singole casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali rimessi dalla federazione nazionale delle predette casse mutue con nota n. 0002398 del 1° febbraio 1971;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal consiglio centrale della federazione nazionale suindicata nella riunione del 16 giugno 1971, quali si desumono dallo estratto del verbale della riunione medesima trasmesso con nota n. 0012172 del 18 giugno 1971;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo dei collegi sindacali delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali scaduti per trascorso quadriennio;

Decreta:

I collegi sindacali delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, che qui di seguito si elencano, sono composti dai membri indicati per ciascuno di essi:

Cassa mutua provinciale di Arezzo:

Trippi Renato, sindaco effettivo e Baldinozzi Mario, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 28 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari di commercio;

Zurli Fedele, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 28 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Fanetti Luciano, sindaco effettivo e Liberatori Angiolo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Asti:

Lagorio Italo, sindaco effettivo e Vada Amedeo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Fiore Carlo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ferrero Piero, sindaco effettivo e Merlo Marco, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Bolzano:

Rehbichler Karl, sindaco effettivo e Giorgi Pietro Mario, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Zilli Massimo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 15 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Figliuoli Vinicio, sindaco effettivo e Bazzanella Giuseppe, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Caltanissetta:

Casciano Giuseppe, sindaco effettivo e Del Popolo Carciopolo Salvatore, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 23 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Lomonaco Angelo, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 23 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Scrofani Salvatore, sindaco effettivo e Mulè Ignazio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Como:

Martelli dott. G. Antonio, sindaco effettivo e Mori ragioniere Franco, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Poggi Ernani, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pozzi Onorino, sindaco effettivo e Primavesi Giansilvio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Cosenza:

Paese Fausto, sindaco effettivo e Bernardo Gaetano, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Zangari Antonio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Santo Luigi Sinibaldo, sindaco effettivo e Petraglia Alessandro, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Cuneo:

Occelli Mario, sindaco effettivo e Raso Costantino, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Cavanna Antonio, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Ribotta Franco, sindaco effettivo e Molinari Giacomo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Ferrara:

Filippini Guglielmo, sindaco effettivo e Romeo Francesco, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pozzati Ario, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Boari Antonio, sindaco effettivo e Giatti Nino, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Forlì:

Ravaglioli Bruno, sindaco effettivo e Partisani Cesare, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Fabbri Primo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Petrucci Giorgio, sindaco effettivo e Bonaguri Emidio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Gorizia:

Benedetti Giorgio, sindaco effettivo e Picech Alessandro, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 12 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Prelli Matteo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 12 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Boucon Edoardo, sindaco effettivo e Bean Bruno, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Grosseto:

Talluri rag. Emilio, sindaco effettivo e Rosi Franco, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Redemisti Giuseppe, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Romani Marcello, sindaco effettivo e Menchetti Lidio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Imperia:

Pastore Francesco, sindaco effettivo e Martini Silvano, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Parise Giancarlo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Zaccarini Manlio, sindaco effettivo e Ghigliazza Giannino, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di L'Aquila:

Colaprete Mario, sindaco effettivo e Lucci Giulio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Prosperococco Marcello, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gezzi Enrico, sindaco effettivo e Panarelli Guglielmo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Livorno:

Lampredi Amato, sindaco effettivo e Castellani Ranieri, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Lascialfari Guerrino, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gamucci Eligio, sindaco effettivo e Ghiara Enzo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Lucca:

Battaglia Giordano, sindaco effettivo e Pieri Mario, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bandoni Piero, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Morelli Giuseppe, sindaco effettivo e Piercecchi Alessandro, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Massa Carrara:

Orsi Giorgio, sindaco effettivo e Bacci Vinicio, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Sulis Ignazio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Benedetti Bruno, sindaco effettivo e Bonizzi Enzo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Matera:

Salerno Carmine, sindaco effettivo e Contrastàno Dante, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 5 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pellitta Carmine, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 5 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Volpe Filippo, sindaco effettivo e Bianco Giacomo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Messina:

Bonanno Nicola, sindaco effettivo e Andronaco Giuseppe, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Ruolo Silvestro, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Santoro Antonino, sindaco effettivo e Corrente Giovanni, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Modena:

Sighicelli Franco, sindaco effettivo e Villa Mario, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 16 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Lei Francesco, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 16 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gualtieri Gustavo, sindaco effettivo e Terzi Renzo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Napoli:

Bordoni Francesco, sindaco effettivo e Cauzio Salvatore, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Carannante Antonio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Picardi Guido, sindaco effettivo e Donadio Luigi, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Parma:

Soncini Giuseppe, sindaco effettivo e Poli Elder, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 28 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Quintavalla Paolo, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 28 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Fregoso Gian Battista, sindaco effettivo e Buzzi Graziano, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Pavia:

Cambiè Emilio, sindaco effettivo e Preda Enrico, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 1° giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Vecchio Luigi, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 1° giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Conti Cesare, sindaco effettivo e Blangetti Giacomo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Pordenone:

Furlan Mario, sindaco effettivo e Mortati Mario, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Crovato Mario, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Fracas Nicolò, sindaco effettivo e Gubitta Onorio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Reggio Emilia:

Mammoli Riccardo, sindaco effettivo e Ovi Fausto, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bigi Enzo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Secchi Luciano, sindaco effettivo e Manzini Franco, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Rieti:

Tognocchi Guido, sindaco effettivo e Ficorilli Luigi, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Ferella Trentino Triestino, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Vulpiani Giuseppe, sindaco effettivo e Lancia Mario, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Rovigo:

Cavallaro Bruno, sindaco effettivo e Galliazzo Rino, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Lovisari Giovanni, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Testa Carlo, sindaco effettivo e Tosi Alberto, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Siracusa:

Risi Oreste, sindaco effettivo e Tarascio Antonino, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Catinella Pasquale, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 31 maggio 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cappello Francesco, sindaco effettivo e Aliffi Concetto, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Sondrio:

Padilla Pier Luigi, sindaco effettivo e De Marzi Giancarlo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Clerici Corrado, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Giugni Carlo, sindaco effettivo e Pini Cesare, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Teramo:

Di Silvestro Walter, sindaco effettivo ed Esposito Alfredo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Cruciano Giovanni, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 19 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Cajano Adalberto, sindaco effettivo e Marcozzi Raffaele, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Trapani:

Bica Giuseppe, sindaco effettivo e Di Gregorio Salvatore, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

D'Angelo Michele, sindaco effettivo, designato dalla assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Pilati Leonardo, sindaco effettivo e Caradonna Giuseppe, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Trento:

Andreazzi Giuseppe, sindaco effettivo e Zotta Giacomo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Bottega Todeschi Raimondo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Molinari Fortunato, sindaco effettivo e Busarello Ugo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Udine:

Bellini Eros, sindaco effettivo e Giorgiutti Dionigi, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Piantadosi Antonio, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 2 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Micoli Paolo, sindaco effettivo e Faidutti G. Battista, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Venezia:

Agostinelli Benito, sindaco effettivo e Cedran Giovanni, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Tamai Marcello, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 21 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Tiburzio Giuseppe, sindaco effettivo e Rosa Salva Andrea, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Verona:

Bercelli Renzo, sindaco effettivo e Golia Athos, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Siboni Mario Battista, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 14 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Marzari Mario, sindaco effettivo e Arduini Riccardo, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Cassa mutua provinciale di Viterbo:

Meschini Salvatore, sindaco effettivo e Cancellieri Roberto, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati nella riunione del 18 giugno 1970, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso e ausiliari del commercio;

Pecci Eraldo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati nella riunione del 18 giugno 1970, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Del Sole Giuseppe, sindaco effettivo e Di Pietro Bixio, sindaco supplente, designati dal consiglio centrale della federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8969)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Vista la nota n. 754 in data 11 maggio 1971 della federbraccianti con la quale si comunica che il sig. Carlo Bevilacqua, rappresentante dei lavoratori in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Molise ha rassegnato le dimissioni e viene designato, in sostituzione, il sig. Carlo Onorato;

Decreta:

Il sig. Carlo Onorato è nominato membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Carlo Bevilacqua, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9074)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

Tariffa 5A-R speciale, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo per l'intera durata contrattuale, di un capitale decrescente mensilmente *in via posticipata di 1/12n*, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte (approvata con decreto ministeriale 12 ottobre 1970).

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9119)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, *con sede legale in Torino*, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede legale in Torino:

Tariffa 7-0, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1968);

Tariffa 2-7, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1968).

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(9118)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore arti grafiche e cartotecnico operanti in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore arti

grafiche e cartotecnico operanti in provincia di Novara, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore arti grafiche e cartotecnico operanti in provincia di Novara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 30 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore arti grafiche e cartotecnico operanti in provincia di Novara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9308)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa-Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa-Carrara, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa-Carrara;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° luglio 1971 a favore degli operai dipendenti delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Massa-Carrara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9307)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti nella provincia di Caserta si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di ceramica sanitaria operanti nella provincia di Caserta.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal primo aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9305)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.
Adeguamento della tariffa professionale dei geometri.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, numero 1181;
Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 144, ed i successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32; 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con il decreto ministeriale 25 marzo 1966;
Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione della tariffa;

Decreta:

Art. 1.

I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni sino al decreto ministeriale 25 marzo 1966 sono variati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:
lire 2200 per il geometra;
lire 1500 per gli aiutanti di concetto.
I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, della stessa tariffa, sono modificati e fissati, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di:
lire 3200 per il geometra;
lire 2000 per gli aiutanti di concetto.

Art. 2.

Tutti i compensi da valutarsi in ragione della estensione (onorari a misura) previsti dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 della citata tariffa, quali risultano dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 25 marzo 1966, sono aumentati di tre volte.

Art. 3.

La misura di tutti gli altri compensi previsti dalla stessa tariffa, risultanti dall'adeguamento disposto con decreto ministeriale 25 marzo 1966, e aumentata del 15 per cento.

Art. 4.

Le tabelle H^1, F e G della tariffa approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni, sono variate come alle tabelle H^2, F^1, G^1 nelle quali le percentuali sono comprensive dell'aumento previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

La misura e la contabilità dei lavori viene compensata in base alla tabella *M*. Tale operazione si identifica con la regolare compilazione dei documenti contabili.
Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

TABELLA *M* (art. 5)

Importo dell'opera	*Onorario per ogni 100 lire di opere contabilizzate*
Fino a L. 1.000.000	1.50
sul di più fino a L. 5.000.000	1.30
» » » 10.000.000	1.10
» » » 20.000.000	0.90
» » » 50.000.000	0.70
» » » 100.000.000	0.50
» oltre » 100.000.000	0.45

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso:

a) per riparazioni e trasformazioni . . . . . del 20 %
b) per aggiunte e ampliamenti . . . . del 10 %
c) per ordinaria manutenzione . . . . del 40 %

TABELLA *R*

COLLAUDI OPERE DI TERZI
per ogni 100 lire d'importo

Importo o valore dell'opera	Collaudo ed esame atti contabili	Collaudo, ecc., con riparto *spese fra* condomini coutenti, ecc.
1.000.000	1.45	2.25
5.000.000	0.64	1.12
10.000.000	0.40	0.64
20.000.000	0.23	0.40
50.000.000	0.15	0.25
100.000.000 ed oltre	0.10	0.20

TABELLA G^1

Valori di stima	Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
Fino a 100.000 perc. . . L.	4.629	2.777	1.111
» 250.000 » . . »	4.073	2.222	1.111
» 500.000 » . . »	3.518	1.851	0.9257
» 1.000.000 » . . »	2.962	1.481	0.7406
» 2.500.000 » . . »	2.407	1.111	0.555
» 5.000.000 » . . »	1.851	0.939	0.463
» 10.000.000 » . . »	1.481	0.7406	0.370
» 20.000.000 » . . »	1.309	0.648	0.3147
» 30.000.000 » . . »	1.111	0.555	0.2777
» 40.000.000 » . . »	0.939	0.463	0.2406
» 50.000.000 » . . »	0.833	0.426	0.222
» 100.000.000 » . . »	0.661	0.331	0.165
» 200.000.000 » . . »	0.502	0.251	0.125
» 300.000.000 » . . »	0.410	0.205	0.103
» 400.000.000 ed oltre . »	0.342	0.171	0.085

TABELLA I'

PRESTAZIONI PARZIALI	CATEGORIA I — Costruzioni rurali civili e industriali					CATEGORIA II — Costruzioni stradali, idrauliche e lavori di terra					CATEGORIA III — Bonifiche			Aggiornamento di progetto
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	
a) Progetto di massima .	(*) 0.10	(*) 0.10	(*) 0.10	(*) 0.08	(*) 0.12	0.12	0.12	0.12	0.06	0.05	0.06	0.06	0.10	—
b) Preventivo sommario	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	—
c) Progetto esecutivo .	0.25	0.25	0.24	0.20	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.20	0.19	0 18	0.22	0.40
d) Preventivo particolareggiato .	0.12	0.12	0.12	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.06	0.10	0.06	0.04	0.10	0.20
e) Particolari costruttivi .	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.02	0.01	0.01	0.15	0.10	0.09	0.10	0.04	0.10
f) Capitolati e contratti .	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	0.08	0.10
g) Direzione lavori . .	0.25	0.25	0.25	0.34	0.15	0.24	0.24	0.22	0.21	0.22	0.30	0.30	0.24	—
h) Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione .	0.03	0.03	0.03	0.03	0.15	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	—
i) Liquidazione dei lavori .	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.13	0.13	0.13	0.09	0.12	0.12	0.13	0.13	—
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	—

(*) Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione.

TABELLA H'

IMPORTO DELLE OPERE	Categoria I					Categoria II					Categoria III		
	A	B	C	D	E (*)	F	G	H	I	L	M	N	O
500.000 . . .	7.77	9.44	11.11	12.59	12.92	8.89	11.66	8.32	10.92	11.48	9.26	10.18	8.32
1.000.000 .	6.85	8.42	9.99	11.29	12.16	7.77	10.56	7.40	9.90	10.27	8.23	9.26	7.40
2.000.000 .	5.83	7.31	8.80	9.90	10.92	6.56	9.44	6.47	8.89	9.07	7.22	8.23	6.47
5.000.000 .	4.62	6.11	7.59	8.70	9.55	5.37	8.23	5.46	7.77	7.77	6.20	7.22	5.46
10.000.000 .	3.52	5.00	6.47	7.59	7.60	4.16	7.04	4.44	6.67	6.47	5.18	6.20	4.44
20.000.000 .	3.45	4.85	5.11	7.13	7.12	2.97	5.83	3.43	5.55	5.18	4.16	5.18	3.43
30.000.000 .	3.35	4.58	4.83	6.69	6.71	2.49	5.00	2.97	4.82	4.62	3.70	4.16	2.97
40.000.000 .	3.24	4.27	4.52	6.24	6.36	2.22	4.62	2.77	4.44	4.25	3.24	3.70	2.49
50.000.000 .	3.14	4.07	4.33	5.93	5.94	1.94	4.07	2.40	3.70	3.52	2.77	3.24	2.03
75.000.000 .	2.94	3.82	4.08	5.57	5.70	1.67	3.52	2.03	3.15	2.97	2.31	2.77	1.67
100.000.000 .	2.79	3.62	3.86	5.27	—	1.39	2.77	1.85	2.40	2.22	1.85	2.31	1.39
200.000.000 ed oltre	2.28	2.94	3.14	4.29	—	1.28	2.37	1.71	2.18	2.09	1.52	1.90	1.28

(*) Impianti di esercizi primari.

TABELLA F'

Valore stimato	Stima analitica	Stima sommaria	Giudizio di stima
Fino a L. 100.000 perc. . L.	4.073	2.036	1.111
» » 250.000 » »	3.518	1.666	0.926
» » 500.000 » »	2.962	1.288	0.740
» » 1.000.000 » »	2.407	1.018	0.555
» » 2.500.000 » »	1.851	0.740	0.370
» » 5.000.000 » »	1.481	0.555	0.277
» » 10.000.000 » »	1.111	0.462	0.185
» » 20.000.000 » »	1.018	0.407	0.167
» » 30.000.000 » »	0.926	0.333	0.148
» » 40.000.000 » »	0.832	0.277	0.129
» » 50.000.000 » »	0.740	0.222	0,110
» » 100.000.000 » »	0.587	0.177	0.082
» » 200.000.000 » »	0.445	0.133	0.060
» » 300.000.000 ed oltre »	0.365	0.109	0.054

(8989)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1971.

Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 15 gennaio 1969, 25 febbraio 1970, 5 marzo 1970, 2 febbraio 1971 relativi alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, n. 18, modificato ed integrato con decreto ministeriale 10 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1969, n. 125, con decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69, con decreto ministeriale 2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1971, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, modificato ed integrato con decreto ministeriale 25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1970, n. 69, con decreto ministeriale 5 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1970, n. 78, con decreto ministeriale 2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1971, n. 39;

Ravvisata la opportunità e la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati dei succitati decreti ministeriali;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Decreta:

Art. 1.

Il n. 3 del cap. I - Vitamine di cui all'allegato del decreto ministeriale 15 gennaio 1969 è così modificato:

3. *Vitamina* B_2 ($C_{17}H_{20}N_4O_6$).

mg/kg espressi come riboflavina.

a) quantità massima ammessa per kg di integratore per mangimi: 50.000 mg;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato:

non meno di 5 mg per trote, tinche, carpe ed altri pesci allevati;

non meno di 2 mg per equini, bovini, suini, ovini, caprini, cani, gatti, visoni, conigli, cavie, castori, nutrie, ratti ed altri mammiferi, per polli, tacchini, oche, anatre, faraone, fagiani, colini, quaglie ed altri uccelli.

Art. 2.

Al capo II - Antibiotici, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, integrato con decreto ministeriale del 2 febbraio 1971, dopo la voce 8 è aggiunta la seguente:

9. *Payzone* ($C_{14}H_{12}N_6O_6HCl$)

mg/kg espressi come payzone.

a) quantità massima ammessa per kg di integratore per mangimi:

120 g per integratori destinati alla industria mangimistica;

12 g per integratori destinati agli allevatori;

b) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato:

12 mg per polli da carne;

c) il trattamento deve essere sospeso in ogni caso 48 ore prima della macellazione.

Art. 3.

Il n. 1 del Capo X - Denaturanti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 febbraio 1970 che integra il decreto ministeriale 15 gennaio 1969 è sostituito dal seguente:

1) Per la denaturazione del cloruro di sodio sono ammesse le seguenti sostanze:

a) coloranti: Giallo arancio S (E_{110}), Amaranto (E_{123}), Rosso cocciniglia A (E_{124}), Nero brillante B N (E_{151});

b) zolfo in polvere nella quantità di 1 g per kg.

Art. 4.

Al gruppo « Antibiotici » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, integrato con decreto ministeriale 2 febbraio 1971, dopo la voce « Eritromicina » è aggiunta la seguente:

Principio attivo:	Spectinomicina $C_{14}H_{24}N_2O_7$
Specie e categoria di animali:	Volatili
Dosi di impiego:	500 mg/lt. di acqua
Indicazioni terapeutiche:	Malattia cronica respiratoria
Durata indicativa del trattamento:	3-5 giorni
Tempo di interruzione:	7 giorni
Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato:	500

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1971

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

(9311)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1971.

Approvazione, nei confronti di alcune imprese, di norme tariffarie transitorie relative alle clausole di « franchigia » e di « sconto anticipato », da applicarsi ai contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di norme tariffarie transitorie, come già approvate per altre imprese assicuratrici con decreto ministeriale 3 agosto 1971;

Considerato che tali domande non hanno potuto essere prese in considerazione agli effetti del citato decreto 3 agosto 1971, in quanto non tempestivamente presentate, ma che comunque possono essere analogamente accolte;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato dal Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le seguenti norme tariffarie transitorie, presentate dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da valere per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti:

A) norma transitoria per le assicurazioni relative ad autovetture in servizio privato (esclusi il noleggio e la locazione), concernente i premi da applicarsi ai contratti stipulati o prorogati in base alla clausola di « franchigia » nel periodo dal 12 giugno 1971 al 12 giugno 1972, limitatamente alla prima annualità assicurativa;

B) norma transitoria riguardante la tacita proroga dei contratti stipulati o prorogati in base alla clausola di « sconto anticipato con integrazione del premio in caso di sinistro », nello stesso periodo di tempo.

Roma, addì 2 ottobre 1971

Il Ministro: GAVA

Elenco delle altre imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli, per le quali si approvano norme tariffarie transitorie.

Denominazione	Sede
1. L'Abeille - Compagnia Italiana	Milano
2. Compagnia centrale	Bologna
3. Compagnia di Milano	Milano
4. Compagnia Latina	Milano
5. Compagnia Lombarda	Milano
6. Compagnia meridionale	Napoli
7. SALDA	Torino
8. The Century Insurance Company	Milano
9. Norwich Union Fire	Milano
10. Compagnia di Genova	Milano

Il Ministro: GAVA

(9206)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Conserve alimentari Latina di Latina.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Conserve alimentari Latina di Latina, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Conserve alimentari Latina di Latina;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 agosto 1971 a favore della S.p.a. Conserve alimentari Latina di Latina, per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968,

n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9380)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di componenti per deflessione TV operanti in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti per deflessione TV operanti in provincia di Firenze, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dallo art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di componenti per deflessione TV operanti in provincia di Firenze;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 agosto 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di componenti per deflessione TV operanti in provincia di Firenze, è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9379)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 ottobre 1971.

Divieto di importazione degli equidi dagli U.S.A., dal Venezuela, dal Messico e dalla Colombia, ai fini della profilassi delle encefalomieliti equine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerata l'attuale diffusione della encefalomielite equina negli Stati Uniti d'America, Venezuela, Messico e Colombia;

Ritenuto necessario, ai fini di impedire l'introduzione della predetta zoonosi nel territorio nazionale, mantenere le misure restrittive temporaneamente disposte con provvedimenti telegrafici rispettivamente in data 24 e 31 luglio 1971;

Considerato che negli U.S.A. la malattia è rimasta circoscritta allo Stato del Texas e che è stato posto in atto un rigoroso cordone sanitario nei territori limitrofi;

Ordina:

Art. 1.

Sono vietati l'importazione, la reimportazione ed il transito nel territorio della Repubblica italiana degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America, dal Venezuela, dal Messico e dalla Colombia.

Art. 2.

In deroga al divieto stabilito nel precedente art. 1 il Ministero della sanità può autorizzare, su domanda degli interessati, l'importazione e la reimportazione di cavalli dagli Stati Uniti d'America a condizione che:

a) nei certificati sanitari di scorta sia attestato che gli animali provengono da Stati della Confederazione indenni da almeno sei mesi da encefalomielite equina e che detti Stati non sono colpiti da interdizione sanitaria;

b) gli animali siano sottoposti ad un favorevole periodo di isolamento e di osservazione di almeno 21 giorni al loro arrivo in Italia;

c) siano osservate eventuali altre prescrizioni sanitarie che di volta in volta saranno dettate dal Ministero della sanità.

Art. 3.

Qualora si tratti di cavalli destinati a manifestazioni ippico-sportive che abbiano soggiornato in precedenza negli U.S.A. e provengano da un Paese non colpito da divieti sanitari d'importazione per le malattie infettive e diffusive degli equini, l'importazione potrà essere consentita alle condizioni che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero della sanità, tenuto conto delle garanzie sanitarie richieste dal predetto Paese per la importazione di cavalli dagli U.S.A. e, comunque, alla condizione che gli animali abbiano soggiornato per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni nel Paese di ultima provenienza.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 14 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(9473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Luigi Clementi, nato a Gubbio (Perugia) il 20 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Perugia il 13 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9081)

Il dott. Sergio Cappato, nato a Genova il 19 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze geologiche conseguito presso l'Università di Genova il 15 marzo 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9082)

Il dott. Leonardo Cangelosi, nato a Gibellina (Trapani) l'11 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Palermo il 14 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(9083)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 282, è stato respinto il ricorso straordinario dei signori Sferco Raimondo, Sferco Rodolfo, Sferco Giuseppe, Sferco Concetta ved. Scocchi, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti in Jugoslavia.

(9004)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1971, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 288, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato del sig. Bernardi Matteo, nato a Curzola il 24 maggio 1872, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia.

(9002)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato dell'8 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 1971 al registro n. 46 Finanze, foglio n. 82, è stato dichiarato improponibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato del sig. Manganelli Oreste, vedovo dell'ex ricevitrice del lotto Manganelli Grazia, nata Scarpato, per la parte con cui impugna il provvedimento di rifiuto dell'assegno di quiescenza e viene rigettato per la parte con cui impugna il provvedimento della indennità di buonuscita.

(9091)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 agosto 1971 al 18 agosto 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1715/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna. allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	8,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	9,98 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zuccchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(8231)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli ed esami per vice direttore della banda della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'ordinamento della banda della guardia di finanza e successive modificazioni;

Visti: il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126; il regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1710; la legge 29 gennaio 1942, n. 64, contenenti norme sul reclutamento dei militari di truppa della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Tenuto conto che è vacante il posto di vice direttore nella banda della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.
Posto messo a concorso

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) Alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militati in servizio nelle forze armate o in un Corpo di polizia. Per i musicanti della banda della guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso;

2) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di uno dei seguenti strumenti: flauto, oboe, clarinetto piccolo in lab, clarinetto piccolo in mib, clarinetto soprano in sib, saxofono soprano in sib, corno, tromba in sib acuto, flicorno sopranino in mib, flicorno soprano in sib, flicorno tenore in sib, flicorno basso in sib, clarinetto contralto in mib, clarinetto basso in sib, saxofono contralto in mib, saxofono tenore in sib, fagotto, tromba in fa o mib, trombone tenore, flicorno contrabasso in sib.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'amministrazione;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al Comando della legione allievi della guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51 Roma.

Anche i concorrenti appartenti al Corpo devono far pervenire la domanda direttamente al comando suddetto. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) diploma previsto al punto 2) del precedente art. 2, e ogni altro attestato che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

i) lo strumento col quale intendono sostenere le prime tre prove dell'esame pratico previsto dall'art. 12 del presente decreto;

l) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Comando della legione allievi della guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

Saranno considerate nulle le prove del concorso sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.

Alla domanda devono essere allegati:

in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo (diplomi, attestati di studio e simili). I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il Comando della legione allievi della guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e corredera le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici sino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

c) il comitato di vigilanza per le prove scritte, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettera *b*), integrata di altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.

Ammissione al concorso

Il comandante generale della guardia di finanza ammette al concorso i concorrenti che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a maresciallo maggiore carica speciale della guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.

Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice nella prima seduta stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 4, tenendo presente che all'insieme dei titoli presentati da ciascun concorrente non può essere attribuito un punto superiore a 10/20 (dieci ventesimi).

Art. 10.

Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:

un esame pratico articolato su quattro prove, come specificato al seguente art. 12;

un esame scritto articolato su tre prove, come specificato al seguente art. 13;

un esame orale in unica prova, come specificato al seguente art. 15.

Art. 11.

Valutazione delle prove di esame

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni candidato, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta in ogni singola prova dell'esame pratico e nell'esame orale un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 12.

Esame pratico

L'esame pratico consiste nelle seguenti quattro prove di cui le prime tre debbono essere eseguite con uno strumento prescelto dal concorrente tra quelli indicati all'art. 2 del presente decreto ovvero con la cassa e gli altri strumenti d'obbligo (timpani, xilofono, celeste, vibrafono):

1. — Esecuzione a solo di un pezzo da concerto o, per i concorrenti che prescelgono lo strumento a percussione, di una composizione studiati a scelta del concorrente.

2. — Lettura ed esecuzione a prima vista di brani musicali scelti dalla commissione giudicatrice.

3. — Esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione giudicatrice, nell'insieme della banda.

4. — Concertazione e direzione di un pezzo per banda di media difficoltà, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1).

Art. 13.

Esame scritto

I concorrenti che supereranno la prima, la seconda e la terza prova dell'esame pratico di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere l'esame scritto che consiste nelle seguenti tre prove:

1) Armonizzazione a quattro voci di un basso scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 12).

2) Strumentazione per medio organico bandistico di un brano di musica, composto originariamente per pianoforte, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18).

3) Realizzazione su due o più pentagrammi di una marcia militare su tema scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti, concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 14.

Prova pratica di concertazione e direzione

I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove scritte saranno ammessi a sostenere la quarta prova dell'esame pratico di cui al precedente art. 12.

Art. 15.

Esame orale.

I concorrenti giudicati idonei nella prova di cui al precedente art. 14 saranno ammessi all'esame orale che verterà sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Art. 16.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica avrà luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma a far tempo dal giorno 10 febbraio 1972 e con inizio alle ore 9 di ciascun giorno.

I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione della eventuale esclusione dal concorso dovranno presentarsi alla visita medica anche se non riceveranno l'apposito invito.

Le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 17.

Formazione della graduatoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove pratiche, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Art. 18.

Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato maresciallo maggiore carica speciale della guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

Gli altri concorrenti non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministro per le finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Art 19.

Matrimonio

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda, celibe, non è vincolato da limiti di età per essere autorizzato a contrarre matrimonio.

Art. 20.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 21

Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il comando della legione allievi per le prove del concorso, fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 22.

Documentazione da produrre

I candidati collocati utilmente nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dello esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

f) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure, quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), ed *f*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia devono presentare soltanto i documenti di cui alla lettera *f*) da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 agosto 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971
Registro n. 47 Finanze, foglio n. 31

ALLEGATO 1

(Modello della domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 500)

Al Comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile, 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (giorno, mese, anno) . . . . . a . . . . . (provincia di . . . .) residente a . . . (provincia di . . . .) via

. n. . . chiede l'ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

di non aver riportato condanne penali (2);

di trovarsi nella posizione militare di (3).

di appartenere al distretto militare di .

(oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (4).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (5) .

Dichiara di voler sostenere le prime tre prove dell'esame pratico di cui all'art. 12 del bando di concorso con il seguente strumento .

Precisa che la propria famiglia risiede a .
(provincia di . .) in via . . n.
e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo:

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) ed i seguenti titoli, diplomi e attestati (6):

Data .

Il concorrente

. . . .

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello).

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(3) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(4) I candidati che siano incorsi in uno dei detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(5) Veggasi art. 2 del bando di concorso.

(6) Ogni titolo che il candidato ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili).

(8870)

Concorso pubblico per esami per l'abilitazione alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto testo unico che fissa i requisiti per l'iscrizione nell'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto il 21° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 500, e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A - 00144 Roma, oppure alle intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione all'esame si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le intendenze trasmetteranno le domande al Ministero, Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno in cui furono presentate, o spedite a mezzo posta.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, specificando presso quale Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il proprio domicilio o recapito — con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale — al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23, del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dall'esame.

Art. 5.

Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro per le finanze, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 6.

Gli esami, a termini del combinato disposto degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, consisteranno in due prove scritte, da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inesigibili, e sugli altri servizi della riscossione, delle entrate patrimoniali e servizi di tesoreria);

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano, con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (Palazzo degli esami), nei giorni 25 e 26 febbraio 1972 con inizio alle ore otto e trenta.

L'ammissione agli esami è fatta con riserva; i candidati ai quali non sia stata fatta alcuna comunicazione sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che abbiano superato le prove scritte sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova orale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

All'atto della partecipazione alle prove d'esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A - 00144 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale o copia notarile, su carta da bollo da L. 500, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati dovranno presentare in sua vece il certificato — in originale o in copia notarile — contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma, dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 500. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 500, rilasciata dal segretario della pretura della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno invece, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

F) documento militare; copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tutt'ora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale dal casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 500, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la predetta posizione militare.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 500, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) copia integrale dello stato di servizio civile.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo od altri Ministeri od altri enti a qualsiasi titolo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuto l'idoneità alle funzioni di collettore sarà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'elenco degli idonei saranno esclusi coloro che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale dei collettori. Ove detta domanda venga prodotta entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*,

ad essa dovranno essere allegati il certificato di buona condotta morale e civile e la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, dovrà inoltre essere corredata dal certificato di cittadinanza e dal certificato penale.

Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi degli artt. 5 e 11 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1971

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1971
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 46

(9107)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli ad un posto di ispettore archeologo specialista per l'egittologia, per la sede di servizio di Torino, nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Dato atto che il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, numero 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di ispettore archeologo specialista per l'egittologia per la sede di servizio di Torino, nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia e fino al 31 marzo 1950, per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288) per i mutilati e invalidi del lavoro e per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

b) per gli invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

d) per i profughi disoccupati.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea in lettere o filosofia. Le lauree anzidette debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Le libere docenze universitarie in materia specifica, cioè attinenti alla carriera sostituiscono il corso di perfezionamento o di specializzazione richiesto;

F) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

G) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

H) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 500 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) che il titolo di studio posseduto è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D* del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dovranno produrre un certificato dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto sono validi anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Essi possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.
Prove d'esame

L'esame consisterà di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove comprenderanno:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema su un argomento di archeologia, arte e civiltà dell'Egitto antico;

b) analisi storica e stilistica di monumenti dell'Egitto antico sulla base di riproduzioni fotografiche;

c) relazione di un lavoro di ricerca e di studio di un monumento o di un luogo di interesse storico ed artistico dell'Egitto antico.

Prova orale:

a) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza della preistoria mediterranea e della archeologia dell'arte classica;

b) argomenti relativi alle collezioni egizie;

c) interrogazioni su materiale scelto tra le collezioni egizie;

d) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento della amministrazione delle antichità e belle arti.

Art 6.
Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 500 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della

pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 500, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Il titolo di studio di cui al presente paragrafo va integrato da attestazione in bollo, rilasciata dall'autorità accademica competente, relativa al perfezionamento o alla specializzazione attinente alla carriera;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 2;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta da bollo da L. 500 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 500 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione della autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di ispettore archeologo nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti e sarà assegnato a prestare servizio presso la soprintendenza alle antichità di Torino II.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore del concorso, il quale abbia in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova l'ispettore, qualora sia stato riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1971
Registro n. 54, *foglio n.* 111

(Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli ad un posto di ispettore archeologo specialista per l'egittologia nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti con sede di servizio presso la soprintendenza alle antichità di Torino II.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .);

3) ha diritto all'aumento del limite d'età perchè (1) . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

6) il suo titolo di studio è integrato da . . . ann. . . di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

9) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . . .

Firma . . . . .
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'articolo 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (40 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(9100)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico mediante prova pratica a centodiciannove posti di operaia qualificata (puericultrice) - 2ª categoria, del personale operaio provinciale.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2309 in data 24 novembre 1970 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale operaio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 6 febbraio 1967, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, mediante prova pratica, a centodiciannove posti di operaia qualificata (puericultrice) - 2ª categoria, del personale operaio provinciale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) 1) essere fornite della licenza elementare superiore (5ª classe);

2) essere fornite della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice;

b) essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe al suddetto limite massimo di età, il limite medesimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età. Per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, detto limite non può superare i 55 anni di età. Per gli operai di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età.

Si prescinde, altresì, dal requisito dell'età per il personale temporaneo dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia in quanto in possesso, alla data di assunzione, del requisito stesso;

c) essere cittadine italiane. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Non possono, comunque, essere ammesse coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che, pure avendo superato il 35° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

il possesso della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere state destituite o dispensate dall'impiego o dal lavoro.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti dello Stato, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma delle aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

La prova pratica consisterà nell'attuazione di uno dei compiti propri della puericultrice, quali la preparazione o l'esecuzione di un bagno o di ogni altro adempimento richiesto dall'igiene personale di un bambino, la preparazione o la somministrazione di un pasto, ecc.

La prova si svolgerà in Roma in data che sarà stabilita con successiva determinazione.

Le candidate avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova sarà tenuta.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale operaio dell'Opera.

Art. 8.

Le candidate che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria delle candidate che avranno superato la prova pratica, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella prova stessa. Le operaie dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia precederanno, a parità di merito, le candidate esterne.

Le concorrenti dichiarate idonee che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a dette concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza delle vincitrici, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro. A tale fine le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35.

Le concorrenti le quali, pure avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione al lavoro perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nella cui giurisdizione l'aspirante stessa risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro messo a concorso.

Per quanto riguarda le aspiranti invalide (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa, che ella, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni proprie delle puericultrici.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre le concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) licenza elementare superiore (5ª classe) in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della licenza;

2) licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice, come sopra.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Le candidate, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o temporanee in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Le vincitrici del concorso saranno nominate operaie qualificate - 2ª categoria, del personale operaio provinciale per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto il trattamento economico stabilito per detta categoria.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, le vincitrici conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di operaie qualificate - 2ª categoria, del personale operaio provinciale con la paga iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale operaio dell'Opera per tale categoria oltre alle indennità di legge.

Le vincitrici, invece, che fossero ritenute non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziate.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale operaio dell'Opera.

Roma, addì 28 giugno 1971

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

La sottoscritta . residente *oppure* domiciliata in . . (provincia di .) via . n. . chiede di essere ammessa al concorso pubblico a centodiciannove posti di operaio qualificato - 2ª categoria, del personale operaio provinciale indetto il 28 giugno 1971.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nata a . . il . . (1);

b) è cittadina italiana;

c) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . *oppure* (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della licenza elementare superiore (5ª classe), nonchè della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice;

f) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorsa nè nella destituzione, nè nella dispensa dall'impiego o dal lavoro (4);

g) è disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni:

Data: .

Firma (5) . . .

(1) Le concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 35 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per le dipendenti statali, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8986)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato agli specialisti in clinica dermosifilopatica.

IL PRESIDENTE

Visti il testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonchè il regolamento di esecuzione 15 aprile 1926, n. 718;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio approvato con decreto interministeriale 23 marzo 1967, e successive modificazioni;

Visto il bando 26 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 7 giugno 1971, di indizione del concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato agli specialisti in clinica dermosifilopatica;

Considerato che il 7 luglio 1971 è scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in oggetto e che entro tale termine nessuna domanda è pervenuta a questa presidenza;

Ritenuto opportuno riaprire sino al 30 novembre 1971 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato agli specialisti in clinica dermosifilopatica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1967;

Delibera:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere sanitario di 2ª classe in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) riservato agli specialisti in clinica dermosifilopatica è riaperto sino al 30 novembre 1971.

Roma, addì 28 luglio 1971

Il presidente: GOTELLI

(8985)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie generali di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di otto ufficiali al 6° corso superiore tecnico chimico-fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di otto ufficiali al 6° corso superiore tecnico chimico-fisico;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 68, con il quale sono state nominate la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie generali di merito del concorso per titoli e per titoli ed esami per l'ammissione di otto ufficiali al 6° corso superiore tecnico chimico-fisico, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse:

a) *per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1. ten. g. s.p.e. (R.N.) De Filippis Renato punti 24,789
2. ten. f. s.p.e. (R.N.) Ciferri Luigi . » 22,939
3. cap. g. s.p.e. (R.N.) Remondini Amos » 22,380

b) *per i quattro posti riservati ai giovani laureati*:

1. s. ten. ftr. cpl. Casentini Enrico punti 52,329
2. s. ten. vet. cpl. Borghese Antonio » 49,716
3. s. ten. genio cpl. Grisanti Giampiero » 43,395

Art. 2.

In relazione alle graduatorie di cui sopra, e tenuto conto della facoltà prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1970, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati, nell'ordine appresso indicato:

a) *per i due posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1) ten. g. s.p.e. (R.N.) De Filippis Renato punti 24,789
2) ten. f. s.p.e. (R.N.) Ciferri Luigi » 22,939
3) cap. g. s.p.e. (R.N.) Remondini Amos » 22,380

b) *per i quattro posti riservati ai giovani laureati*:

1) s. ten. ftr. cpl. Casentini Enrico punti 52,329
2) s. ten. vet. cpl. Borghese Antonio » 49,716
3) s. ten. genio cpl. Grisanti Giampiero » 43,395

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 153

(8988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la nomina ad ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1970, registro n. 27, foglio n. 33, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1970;

Considerato che il tenente generale Umberto Mantineo, ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, componente di detta commissione, è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;

Considerato che il maggiore generale di pubblica sicurezza Girolamo Quartuccio è stato promosso al grado superiore;

Considerato che il dott. Giovanni Battista Goletti, già segretario della commissione in parola, è stato promosso alla qualifica di direttore di sezione;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la composizione della suddetta commissione giudicatrice;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è modificata come segue:

Presidente:

Catenacci dott. Elvio, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo della polizia.

Componenti:

tenente generale Quartuccio Girolamo, ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Marongiu dott. Enrico, vice prefetto, direttore della divisione F.A.P.;

M° Creonti Angelo, titolare di armonia complementare nel Conservatorio di musica di Bologna;

M° Sarno Ferdinando, titolare di armonia e contrappunto nel Conservatorio di musica di Bari;

M° Lacerenza Amleto, maestro direttore della banda dell'Esercito;

M° Fantini Domenico, già maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Salvatore La Rosa, consigliere, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1971
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 102

(9013)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105019 del 13 ottobre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105019/70 dell'11 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali compiute dalla suddetta commissione giudicatrice;

Considerate legittime ed eque tutte le operazioni svolte dalla commissione giudicatrice stessa;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visti gli articoli 1 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, con legge 13 marzo 1958, n. 296, con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 23 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona, bandito con decreto del medico provinciale n. 105019 del 13 ottobre 1970:

1. Gallo Ennio . . . . . . punti 190,676 su 240
2. Ponzoni Renato . . . . . . » 185,515 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Verona.

Verona, addì 21 settembre 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105019 del 13 ottobre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il comune di Verona;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105019 del 21 settembre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286;

Decreta:

Il prof. Ennio Gallo, nato a Sernaglia della Battaglia (Treviso) il 23 settembre 1933, primo classificato nella graduatoria generale di merito nel concorso in premesse specificato, è nominato, in via di esperimento per un anno, ufficiale sanitario presso il comune di Verona.

Il sanitario sopra indicato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto e dovrà prestare, dinanzi al medico provinciale di Verona, entro e non oltre venti giorni dalla notifica stessa, la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè del comune di Verona.

Verona, addì 23 settembre 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

(9101)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2166 del 25 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 14 giugno 1971, con il quale si è provveduto a costituire la commissione giudicatrice del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Vista la nota n. 4169 del 14 settembre 1971, con cui il prof. dott. Espedito Moracci, componente della commissione citata, ha comunicato di non poter accettare la nomina;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Domenico Berlingieri, docente di clinica ostetrica e ginecologica presso l'Università di Napoli, è chiamato a far parte della commissione innanzi citata al posto del prof. dottor Espedito Moracci, rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato, inoltre, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 21 settembre 1971

Il medico provinciale: SABATINI

(9014)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.